

## IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014).

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24/04/2014 è stato approvato un unico regolamento IUC con un capitolo che regola gli aspetti della IUC che sono comuni alle componenti della medesima (IMU-TASI-TARI) e gli altri tre capitoli che regolamentano le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

### IMU

**Ai fini imu resta salva la disciplina di cui all'Art. 1, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e all'art. 2 comma 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.**

#### LA BASE IMPONIBILE:

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

**160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

**140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

**80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

**65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

**55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili (previa certificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale) la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

*Si ricorda che l'abitazione principale consiste in una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto nella quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare (coniugi non legalmente separati) abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, situati nello stesso territorio Comunale, l'aliquota e la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze spettano ad un solo coniuge.*

*Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie C/2, C/6, C/7 **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.***

I fabbricati classificati in categoria "F2" (unità collabenti) situati in zona agricola sono soggetti ad IMU come area edificabile, considerando il valore dell'ipotetica area agricola necessaria alla sua edificazione.

Altre agevolazioni sono previste dal regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Regolamento IUC - componente IMU); è inoltre possibile conoscere aliquote, detrazioni, agevolazioni oltre che sulle delibere e sul predetto regolamento anche nella sezione IMU di questo sito.

**SCADENZA: 16 giugno – 16 dicembre**

## TASI

Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

### **LA BASE IMPONIBILE:**

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Nel caso in cui l'oggetto imponibile è **occupato da un soggetto diverso** dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

**L'occupante versa la TASI nella misura del 30%** del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dagli altri titolari del diritto reale sull'unità immobiliare.

Il tributo dovrà essere versato in autoliquidazione dai soggetti passivi.

In caso di pluralità di possessori, ogni possessore effettuerà il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni;

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, gli aventi diritto verseranno la TASI secondo le quote così come disciplinate dall'Art. 3 comma 2 del presente regolamento ed i versamenti saranno effettuati nella seguente modalità:

- ogni possessore effettuerà un distinto versamento TASI;
- l'occupante effettuerà un unico versamento.

Altre agevolazioni sono previste dal regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Regolamento IUC - componente TASI); è inoltre possibile conoscere aliquote, detrazioni, agevolazioni oltre che sulle delibere e sul predetto regolamento anche nella sezione TASI di questo sito.

**SCADENZA: 16 giugno – 16 dicembre**

# TARI

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

Le tariffe sono determinate secondo i criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e al prospetto con il quale si determinano i costi comuni che vanno ad integrare il piano Finanziario;

Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali (superficie calpestabile) con esclusione di quella avente altezza inferiore a ml 1,50.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Agevolazioni e riduzioni sono previste dal regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Regolamento IUC - componente TARI); è inoltre possibile conoscere tariffe, detrazioni, agevolazioni oltre che sulle delibere e sul predetto regolamento anche nella sezione TARI di questo sito.

**SCADENZA: 30 giugno 2014; 15 settembre 2014 e 15 novembre 2014**